

REMISSIONE IN BONIS E CORREZIONE DELLE COMUNICAZIONI DI OPZIONE DEI BONUS CASA

CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 33 DEL 6 OTTOBRE 2022

A CURA DELLA DOTT.SSA ALESSIA PAPINI

CIRCOLARE N. 33 DEL 6 OTTOBRE 2022

Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate il 6 ottobre 2022 ha emesso la Circolare n. 33 fornendo indicazioni:

- 1) Su come correggere errori commessi nella compilazione della comunicazione per l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante in merito agli interventi edilizi o l'esercizio dell'opzione per lo «sconto sul corrispettivo» di cui all'articolo 121 del DL 34/2020;
- 2) Sulla possibile remissione in bonis per le spese edilizie 2021.

CIRCOLARE N. 33 DEL 6 OTTOBRE 2022

Le casistiche

- Errori (o omissioni) formali → ad esempio riguardanti i dati inseriti nel frontespizio della comunicazione, nella sezione dei dati catastali dell'immobile.

In questo caso l'opzione risulta valida ma colui che ha trasmesso la comunicazione (cedente, amministratore di condominio o intermediario) deve segnalare all'Agenzia delle Entrate la presenza dell'errore ed indicare i dati corretti.

Dovrà essere inviata per PEC, all'indirizzo
annullamentoaccettazione@pec.agenziaentrate.it

CIRCOLARE N. 33 DEL 6 OTTOBRE 2022

Le casistiche

- Errori commessi in merito alla comunicazione del primo SAL senza aver indicato il valore «1», motivo per cui non era stato possibile trasmettere le comunicazioni relative ai SAL successivi.

In questo caso occorre comunicare all'Agenzia delle Entrate sia la correzione della comunicazione del primo SAL che le comunicazioni relative ai SAL successivi.

Dovrà essere inviata per PEC, all'indirizzo
annullamentoaccettazione@pec.agenziaentrate.it

CIRCOLARE N. 33 DEL 6 OTTOBRE 2022

Le casistiche

- Errori commessi in relazione all'importo del credito ceduto (o frutto come sconto sul corrispettivo) → se tale importo è inferiore rispetto a quello della detrazione spettante.

In questo caso dovrà essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate una nuova comunicazione, contenente tutti i dati di quella già trasmessa, indicando la differenza quale ammontare del credito ceduto.

Dovrà essere inviata per PEC, all'indirizzo annullamentoaccettazione@pec.agenziaentrate.it

CIRCOLARE N. 33 DEL 6 OTTOBRE 2022

Le casistiche

- Errori commessi in relazione all'importo della spesa sostenuta → se tale importo è inferiore rispetto a quello effettivamente sostenuto per l'esecuzione degli interventi agevolati.

In questo caso dovrà essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate una nuova comunicazione, contenente tutti i dati di quella già trasmessa, indicando la differenza quale ammontare della spesa sostenuta.

Dovrà essere inviata per PEC, all'indirizzo
annullamentoaccettazione@pec.agenziaentrate.it

CIRCOLARE N. 33 DEL 6 OTTOBRE 2022

Le casistiche

- Errori (oppure omissioni) su elementi sostanziali della comunicazione già accettata dal cessionario → ad esempio nel caso di errori circa il codice fiscale del cedente, oppure circa l'indicazione del codice della tipologia di intervento.

In questo caso può essere richiesto l'annullamento dell'accettazione, tramite l'invio all'Agente delle Entrate del modello allegato alla Circolare n. 33 del 6 ottobre 2022.

Il modello dovrà essere inviato per PEC, all'indirizzo annullamentoaccettazione@pec.agenziaentrate.it

CIRCOLARE N. 33 DEL 6 OTTOBRE 2022

Le casistiche

- **Remissione in bonis** → è rivolta a coloro che hanno tutti i requisiti richiesti dalla norma per beneficiare della detrazione fiscale, ma non hanno presentato la comunicazione dell'opzione relativa alle spese sostenute nel 2021 entro il termine dello scorso 29 aprile 2022.

Inoltre, è necessario che:

- 1) i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l'invio della comunicazione;
- 2) non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;

In questo caso deve essere versata una sanzione minima di € 250 tramite modello F24, senza possibilità di compensazione né di ravvedimento.

Scadenza: 30 novembre 2022.

CIRCOLARE N. 33 DEL 6 OTTOBRE 2022

Responsabilità del fornitore o del cessionario

- *«In sede di conversione del decreto Aiuti-bis, è stato modificato il comma 6 del citato articolo 121 e l'ipotesi di concorso in violazione del fornitore e dei cessionari è stata limitata ai soli casi di dolo o colpa grave, a condizione che, per i crediti originati dall'esercizio di una delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto Rilancio, siano «stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all'articolo 119 e di cui all'articolo 121, comma 1-ter» (comma 1-bis.1 dell'articolo 14 del decreto Aiuti). Pertanto, a seguito di tale modifica, affinché il fornitore o il cessionario che utilizza in compensazione il credito d'imposta possa considerarsi responsabile in solido con il beneficiario della detrazione in ipotesi di carenza dei relativi presupposti costitutivi, lo stesso, nel rispetto delle altre condizioni recate dalla predetta modifica, deve aver operato con dolo o colpa grave, risultando, invece, irrilevante l'ipotesi di colpa lieve.»*

I professionisti di STS NETWORK



DOTT. FABIO GIOMMONI

Dottore commercialista e Revisore Legale
fgiommoni@stsnetwork.it



DOTT. FRANCESCO FACCHINI

Dottore commercialista e Revisore Legale
ffacchini@stsnetwork.it



DOTT. MATTEO BUSICO

Dottore commercialista, Revisore Legale
mbusico@stsnetwork.it



DOTT. FEDERICO SALVADORI

Dottore commercialista e Revisore Legale
fsalvadori@stsnetwork.it



DOTT. SSA ALESSIA PAPINI

Dottore commercialista e Revisore Legale
apapini@stsnetwork.it



DOTT. SSA ALLEGRA GAMBACCIANI

Dottore commercialista e Revisore Legale
agambacciani@stsnetwork.it

CONTATTI

PISA – SEDE

© Via Matteucci, 38
☎ +39 050 970628
info@stsnetwork.it

LUCCA

© Via Muston, 117
☎ +39 0583 050260
info@stsnetwork.it

PISTOIA

© Via E. Fermi, 93
☎ +39 0573 935531
info@stsnetwork.it

EMPOLI

© Via Giuliano Vanghetti, 4B
☎ +39 0571 526275
info@stsnetwork.it

